

FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20020417_i_ch_b_01 vom 17. April 2002

FINMA Versicherungsrecht, 2002-04-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma_versicherungsrecht_20020417_i_ch_b_01

FR: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20020417_i_ch_b_01 du 17 avril 2002

IT: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20020417_i_ch_b_01 del 17 aprile 2002

Erwägungen

E. 1

Preliminarmente la ricorrente chiede che il ricorso per riforma venga trattato prima del parallelo ricorso di diritto pubblico, in deroga alla regola di cui all'art. 57 cpv. 5 OG. In principio il Tribunale federale soprassedie alla decisione sul ricorso per riforma sino al giudizio in merito al ricorso di diritto pubblico (DTF 122 181 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 148 nota 12). Per consolidata giurisprudenza è però possibile derogare a questa regola quando il ricorso per riforma appare d'acchito inammissibile (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad art. 57 OG) oppure quando sembra che possa essere accolto pur basandosi sulle constatazioni di fatto ritenute dalla Corte cantonale e criticate nel ricorso di diritto pubblico (DTF 117 II 630 consid. Ia; 114 II 240 consid. Ib). Nella fattispecie il ricorso per riforma s'avvera, previo un breve esame, inammissibile per le motivazioni esposte ai considerandi seguenti, ragione per cui si giustifica di esaminarlo per primo in deroga a quanto previsto all'art. 57 cpv. 5 OG.

E. 2

Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 127 III 41 consid. 2a).

- 5 - a) Contro la sentenza cantonale, l'attrice ha introdotto un ricorso per riforma e un ricorso di diritto pubblico con argomentazioni praticamente identiche. Ora, due gravami formalmente distinti, ma di contenuto pressoché uguale, sono sottoposti alle medesime condizioni - per quanto attiene alla loro ammissibilità - di un unico atto di ricorso che comprende due rimedi giuridici. A questo riguardo il Tribunale federale ha già avuto modo di spiegare come chi fornisce una motivazione sostanzialmente identica a due rimedi si espone alla censura di abuso nella presentazione degli stessi (DTF 116 II 92)', con il rischio che nessuno di essi venga esaminato. Preso atto delle critiche suscitate da questa giurisprudenza, il Tribunale federale ha successivamente precisato che l'inammissibilità dei ricorsi non va ascritta tanto al loro contenuto - identico - quanto all'impossibilità di determinare con chiarezza le argomentazioni presentate nei diversi allegati. Se, dunque, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione appare sufficientemente chiara e adempie i requisiti legali, i ricorsi possono essere vagliati (DTF 116 II 746 consid. 2a). In concreto, come detto, la ricorrente fonda le due impugnative sui medesimi argomenti, limitandosi a invocare la violazione di diversi principi e norme di diritto. Stando a quanto sopra, questa circostanza non basta, da sola, per dichiararle entrambe inammissibili. Ciò non toglie, comunque, che - come esposto di seguito - il ricorso per riforma deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 43 cpv. i OG. b) Secondo gli

art. 8 CC e 39 LCA, la prova del sinistro spetta in principio all'assicurato. Nei casi come quello in esame, in cui la prova assoluta del sinistro é impossibile (a meno di sorprendere l'autore del furto in

- 6 - flagranza di reato), giurisprudenza e dottrina. considerano sufficiente una prova indiziaria: non basta tuttavia che l'assicurato adduca la semplice verosimiglianza dell'ipotesi di furto (vale a dire con il 51% di probabilità); egli deve invece provare la realizzazione dell'evento con un grado di probabilità elevato, in base all'andamento generale delle cose e alla comune esperienza della vita (cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.86/1996 del 5 dicembre 1996, consid. 3b; JdT 1997 I 811). Peraltro, di fronte a una prova che non è assoluta, l'assicuratore ha il diritto di fornire e dimostrare circostanze di fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza e l'esattezza dei fatti così presunti (diritto alla controprova: DTF 115 II 305; 120 II 393 consid. 4b; Kummer, Commentario bernese, n. 362 segg., in particolare n. 366 all'art. 8 CC; H. Gauquier, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26, pag. 306 segg., 309). L'onere probatorio dell'assicurato è rafforzato e deve avvicinarsi tanto più alla prova certa quanto più le circostanze del furto appaiono contraddittorie, rispettivamente quando l'assicurazione ha appor- tato elementi contrari (Olivier Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, art. 39 LCA, pag. 286; JdT 1997 I 812); in particolare, il verificarsi del furto e l'esistenza del danno non sono provati con un sufficiente grado di verosimiglianza quando l'ipotesi di una simulazio- ne appare altrettanto plausibile di quella di un furto reale (RUA vol. XVIII, n. 15). Nel caso concreto, la Corte cantonale ha corretta- mente applicato i principi appena esposti; essa ha procedu- to alla disamina dei fatti partendo dal giusto concetto di grado di certezza richiesto da giurisprudenza e dottrina, giungendo alla conclusione che questo non è stato raggiun- to, dato che l'ipotesi di una simulazione rimane - se non maggiormente - almeno tanto plausibile quanto quella di un furto reale. Su questo punto (peraltro il solo che sarebbe

E. 7

esaminabile nell'ambito del ricorso per riforma), alle au- torità cantonali non può quindi essere mossa nessuna criti- ca. Le censure della ricorrente si esauriscono d'altronde nella discussione dell'apprezzamento probatorio, ossia su questioni di fatto inammissibili nella giurisdizione per riforma. 3.- L'attrice sostiene invero che l'accertamento di una o dell'altra tesi (furto o simulazione) è una que- stione di diritto, legata alla facoltà di apprezzamento del giudice, per cui sarebbe proponibile nella fattispecie il ricorso per riforma. Tale opinione è confortata da parte della dottrina; secondo Poudret/Sandoz--Monod (op. cit., vol. II, 1990, pag. 173 seg.), sapere se nel concreto caso il grado di probabilità richiesto dal diritto federale è raggiunto costituisce questione di diritto sindacabile nel- la procedura per riforma. Tale opinione, condivisa anche da Kummer (Commentario bernese, n. 72 seg. ad art. 8 CC) rima- ne nondimeno minoritaria. Per la maggior parte degli auto- ri, invece, la giurisdizione per riforma può solo verifica- re se il giudice cantonale è dipartito da un concetto cor- retto del grado di certezza o verosimiglianza richiesto (Messmer/Imboden, op. cit., pag. 144; Dressler, Die Tatsa- chenüberprüfung durch das Bundesgericht im Berufungsverfeh- ren, in: RDS 94/1975 II 64; Wurzbürger, La violation du droit fédéral dans un recours en réforme, in: RDS 94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, pag. 99; Voyame, Droit privé fédéral et procédure civile cantonale, in: RDS 80/1961 II 157 seg.). Il Tribunale federale, in diversi recenti giudizi non pubblicati (sentenze 5C.162/2001 del 21 agosto

2001; 5C.83/2000 del 31 maggio 2001; 5C.181/1997 del 8 settembre 1997; cfr. anche DTF 120 II 393 consid. 4b) ha seguito quest'ultima opinione. Di conseguenza, sapere se i fatti adottati e acquisiti siano sufficienti per ritenere realizzato l'evento assicurativo costituisce apprezzamento delle prove, e quindi questione di fatto insindacabile in un ricorso per riforma e che può essere rivista sotto il limitato profilo dell'arbitrio solo nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG; DTF 127 III 73 consid. 6a; 120 II 97 consid. 2b e rif.). Nel caso concreto, l'apprezzamento dei fatti operato dai giudici cantonali per concludere che la credibilità del furto appare non più probabile dell'ipotesi di simulazione, siccome attinente all'apprezzamento delle prove, va pertanto censurato con un ricorso di diritto pubblico e non nelle vie della giurisdizione per riforma. 4.- Da quanto sopra discende che il ricorso per riforma s'avvera irricevibile. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); alla convenuta, che non ha presentato una risposta, non sono invece attribuite ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.